

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-112 del 10/01/2018
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - CONSORZIO AUTOCISTERNE VINICOLE CONS.A.V. soc coop. per azioni - CHE SVOLGE ATTIVITA' DI TRASPORTO LIQUIDI ALIMENTARI - SITA IN FAENZA (RA) - VIA M. MALPIGHI, 2
Proposta	n. PDET-AMB-2018-124 del 09/01/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci GENNAIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – CONSORZIO AUTOCISTERNE VINICOLE CONS.A.V. soc. coop. per azioni – CHE SVOLGE ATTIVITA' DI TRASPORTO LIQUIDI ALIMENTARI - SITA IN FAENZA (RA) – VIA M. MALPIGHI, 2.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015"*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina (RA) in data 10/08/2017 (pervenuta al protocollo ARPAE in data 17/08/2017, pratica Arpae nr. 23801/2017), dal Consorzio Autocisterne Vinicole CONS.A.V. soc. coop. per azioni (P.IVA 00187170394), avente sede legale e dell'impianto a Faenza (RA), via Marcello Malpighi, 2, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue industriali e acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale" - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;*
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;*
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;*
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;*
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;*
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;*

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (SUAP Unione della Romagna Faentina) emerge che:

- l'istanza è relativa al rinnovo dell'autorizzazione (rilasciata dal Comune di Faenza, prot. n. 51015 del 16/12/2013) allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia recapitanti in pubblica fognatura, originate dal lavaggio, interno ed esterno, di autocisterne adibite all'attività di trasporto di liquidi alimentari;
- in riferimento alle verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, si rende necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa (comunicazione SUAP PG 11754, del 31/8/2017), con contestuale sospensione del termine del procedimento amministrativo, prorogato su richiesta dell'istante con nota SUAP PG 14167 del 25/10/2017, che riprende il 15/12/2017, data in cui il SUAP riceve dall'istante l'integrazione documentale;
- il procedimento risulta avviato il 10/8/2017, tenuto conto della sospensione di cui sopra, comunicazione Arpae al SUAP PG 11591 del 28/8/2017;
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 219, del 08/01/2018) il parere favorevole, con prescrizioni, del SUAP dell'Unione della Romagna Faentina, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA, che tiene conto della richiesta di concessione di alcuni parametri con limiti di emissione in deroga alla Tabella 1 del Regolamento per gli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche del Comune di Faenza, nei termini indicati nell'allegato A) parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore del Consorzio Autocisterne Vinicole CONS.A.V. soc. coop. per azioni (P.IVA 00187170394), nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di trasporto di liquidi alimentari, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, tenuto conto della sospensione dei termini del procedimento su indicata;

CONSIDERATO CHE:

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., se la domanda è presentata tempestivamente, l'autorizzazione continua ad essere valida alle stesse condizioni, anche dopo la scadenza, fino all'adozione del nuovo provvedimento autorizzatorio;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore del Consorzio Autocisterne Vinicole CONS.A.V. soc. coop. per azioni (P.IVA 00187170394), avente sede legale e dell'impianto a Faenza (RA), via Marcello Malpighi, 2, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede il SUAP dell'Unione della Romagna Faentina quale soggetto competente in materia ambientale.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui l'Impresa deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in

particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi sarà soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;

- 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è di **15 anni**, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che:
 - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
 - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di trasporto di liquidi alimentari, origina acque reflue, classificate acque reflue industriali e di prima pioggia. La potenzialità dell'insediamento è pari a 2.000 mc/a.

Le acque di prima pioggia sono generate dal dilavamento della parte dei piazzali (pavimentati in cls) dell'attività soggette alle disposizioni delle deliberazioni della giunta regionale n° 286/05 e n°1860/06 (aree di transito e rifornimento mezzi per complessivi mq. 440). A questi reflui, dotati di idoneo pozzetto ufficiale di prelevamento, si uniscono poi le acque reflue domestiche dei servizi igienici della palazzina uffici e della civile abitazione, le acque meteoriche di parte dei piazzali dell'insediamento non soggetti ai dettami della deliberazione della giunta regionale n° 286/05, le acque dei pluviali della palazzina uffici e le acque di seconda pioggia. Questi reflui confluiscono nel punto di scarico indicato col n° 1 nella planimetria allegata alla domanda.

Le acque di prima pioggia subiscono un trattamento in un **impianto costituito da un pozzetto deviatore, da una vasca di accumulo con relativa sezione di sedimentazione e da un pozzetto con disoleatore a coalescenza.**

Il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia, della relativa sezione di sedimentazione e del disoleatore, sono conformi a quanto previsto dalla deliberazione della giunta regionale n.286/05.

Le acque di seconda pioggia sono convogliate, tramite pozzetto deviatore, in rete fognaria pubblica.

Le acque reflue industriali che si generano dalle due piste (una coperta ed una no) utilizzate per il lavaggio delle autocisterne che trasportano liquidi alimentari. (punto di scarico **2** in planimetria).

I punti di scarico indicati nella planimetria della rete fognaria con i numeri 3 e 4 recapitano nella rete fognaria solamente acque meteoriche non contaminate raccolte tramite caditoie dalla restante parte dei piazzali dell'insediamento non soggetti ai dettami delle deliberazioni della giunta regionale n° 286/05 e n° 1860/06.

Le acque reflue industriali della zona lavaggio mezzi subiscono un trattamento in **disoleatore a scomparti.**

Dopo i trattamenti di depurazione sopra descritti e previo passaggio nei rispettivi pozzetti ufficiali di prelevamento, tali reflui vengono scaricati nella rete fognaria pubblica così come si evince dalla planimetria della rete fognaria allegata alla domanda.

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), non oggetto della presente autorizzazione, unicamente quelli derivanti dalle acque di prima pioggia (Scarico 1) e dalle acque reflue industriali originate dal lavaggio di automezzi (Scarico 2).
- 2) Lo scarico, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del Regolamento del Comune di Faenza per gli scarichi in rete fognaria pubblica, ad eccezione dei parametri COD e BOD5, per i quali vengono concessi i seguenti parametri di emissione in deroga entro i limiti:
COD <= 6.000 mg/l
BOD5 <= 3.000 mg/l
- 3) Le deroghe di cui al punto precedente **sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a :1.900 mc/anno.**
Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio del presente atto autorizzatorio, il consorzio dovrà presentare al Gestore del Servizio Idrico

Integrato (società Hera S.p.A.), all'Unione della Romagna Faentina, ad Arpae Servizio Territoriale Distretto di Faenza Bassa Romagna e SAC una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e gli Enti preposti, si riservano comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

- 4) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- **Sistema di vasche di sedimentazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue da lavaggio);
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **vasca prima pioggia** (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
 - **pozzetti di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo e individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

Entro 6 mesi dal rilascio dell'atto autorizzatorio, se non già presente un sistema di quantificazione della portata, il consorzio deve provvedere all'installazione del suddetto sistema di misurazione, fornendo al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), all'Unione della Romagna Faentina, ad Arpae Servizio Territoriale Distretto di Faenza Bassa Romagna e SAC, la relativa documentazione tecnica e richiedendone la necessaria piombatura.

- 5) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 6) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7) Lo svuotamento della vasca prima pioggia deve essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove, così come previsto dalla deliberazione della giunta regionale nr. 286/05. La portata della pompa atta allo svuotamento non deve superare 0,5 l/sec..
- 8) **Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia scaricate, che ne attesti la conformità ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del Regolamento per gli scarichi civili e produttivi che recapitano in reti fognarie pubbliche del Comune di Faenza, ad eccezione dei parametri per i quali è concessa la deroga (COD <= 6.000 mg/l e BOD5 <= 3.000 mg/l).

I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: SST, COD, Tensioattivi totali, PH.

I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), all'Unione della Romagna Faentina, ad Arpae Servizio Territoriale Distretto di Faenza – Bassa Romagna e SAC;

- 9) **Deve essere eseguito con cadenza almeno annuale un campionamento rappresentativo dei reflui industriali del lavaggio mezzi scaricati** che ne attesti la conformità al Regolamento del Comune di Faenza per scarichi in rete fognaria pubblica. **I parametri minimi da ricercare sono i seguenti:**

SST, Idrocarburi totali, Tensioattivi totali, PH. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale ad Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), all'Unione della Romagna Faentina, ad Arpae Servizio Territoriale Distretto di Faenza – Bassa Romagna e SAC.

- 10) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante dovrà essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione, provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
Deve, comunque essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice, mediante asportazione dei sedimenti e degli oli accumulati, ciò al fine di mantenere conforme il volume utile di contenimento e la funzione depurativa.
Così come deve essere effettuata periodica manutenzione al disoleatore a scomparti a servizio dell'area di lavaggio mezzi mediante l'asportazione degli oli accumulati.
Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza dalla parte IV del DLgs 152/06 smi.
La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 11) Nel caso si verificano imprevisti tecnici agli impianti di trattamento dei reflui che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione all'Unione della Romagna Faentina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ed ad ARPAE Servizio Territoriale Distretto Faenza- Bassa Romagna e SAC Ravenna.
- 12) Ogni eventuale variazione strutturale/ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico deve essere comunicata, preventivamente, all'Unione della Romagna Faentina, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e ad ARPAE Servizio Territoriale Distretto Faenza-Bassa Romagna e SAC Ravenna, in quanto ciò comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico.
- 13) I pozzetti ufficiali di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi, devono essere mantenuti sempre accessibili in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo.
- 14) Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
- 15) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 16) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 17) Il consorzio deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010.

- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare al consorzio, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto dal Legale rappresentante entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 18) Il Legale rappresentante del consorzio è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 19) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e gli altri Enti preposti si riservano la facoltà di revocare l'Autorizzazione allo scarico.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.